

Codice A1820C

D.D. 15 ottobre 2025, n. 2004

Autorizzazione Idraulica N 1473. Concessione demaniale per occupazione ponte sul torrente Oremo nei comuni di Biella e Occhieppo Superiore (BI) Codice pratica BIPO229. Conferenza dei servizi semplificata in modalità asincrona relativa al Progetto "OP 628 - Evento alluvionale del 16 - 17 Aprile 2025 - Lavori di somma urgenza per ripristino e messa in sicurezza della S.P. 502 Sordevolo - Biella a seguito del crollo ...



ATTO DD 2004/A1820C/2025

DEL 15/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Autorizzazione Idraulica N 1473. Concessione demaniale per occupazione ponte sul torrente Oremo nei comuni di Biella e Occhieppo Superiore (BI) Codice pratica BIPO229. Conferenza dei servizi semplificata in modalità asincrona relativa al Progetto "OP 628 – Evento alluvionale del 16 - 17 Aprile 2025 – Lavori di somma urgenza per ripristino e messa in sicurezza della S.P. 502 Sordevolo - Biella a seguito del crollo del ponte sul Torrente Oremo: Realizzazione del ponte definitivo sul Torrente Oremo P_502_010 al Km 7+000 nei comuni di Occhieppo Sup.re e Biella – Terza Fase.”

La Provincia di Biella, Amministrazione procedente nell’ambito della Conferenza dei Servizi per il progetto “ OP 628 – Evento alluvionale del 16 - 17 Aprile 2025 – Lavori di somma urgenza per ripristino e messa in sicurezza della S.P. 502 Sordevolo - Biella a seguito del crollo del ponte sul Torrente Oremo: Realizzazione del ponte definitivo sul Torrente Oremo P_502_010 al Km 7+000 nei comuni di Occhieppo Sup.re e Biella – Terza Fase.” – con nota del 19 settembre 2025, pervenuta in pari data al protocollo regionale con numero 41622/A1820C, ha trasmesso la documentazione progettuale e richiesto l’emissione dei necessari pareri o relative determinazioni;

L’intervento in oggetto prevede, tra gli altri, l’occupazione demaniale del torrente Oremo nei comuni di Biella e Occhieppo Superiore (BI);

Il settore, esaminata preliminarmente la documentazione ha ritenuto di procedere nell’ambito di quanto previsto all’art. 3 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito “regolamento”).

In data 3 ottobre 2025 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi;

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione delle opere in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento la Provincia di Biella, quale ente concessionario, dovrà provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

Il Concessionario, ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 2656/A1801B del 12 dicembre 2024, è esonerato dal pagamento del canone annuo, tenuto conto che alla lettera F non risulta contemplato "l'uso pubblico" relativamente all'occupazione con manufatti per lo scarico di acque meteoriche e scolmatori – solo scarico.

Ai sensi dell'art.5, comma 2, del regolamento 10/R del 16 dicembre 2022, la Provincia di Biella è esonerata dal pagamento delle spese istruttorie.

Ai sensi dall'art. 11 comma 4 del regolamento il Concessionario è esonerato dalla presentazione della cauzione infruttifera a favore della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- regio decreto n.523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- gli artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;

- artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- decreto legislativo n.118/2011;
- decreto legislativo n. 33/2013;
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- il Regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022, recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni".;

determina

- di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici, la Provincia di Biella ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. gli interventi devono essere realizzati nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. durante la fase esecutiva dei lavori dovrà essere verificata puntualmente la solidità delle spalle esistenti in pietrame, se necessario dovranno essere consolidate;
3. le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione, anche nel tratto significativo di monte e di valle, al fine di garantire l'officiosità idraulica, e si obbliga inoltre ad apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisoriale e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto ex art. 96 del R.D. 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli;
5. il materiale di risulta eventualmente proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
6. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
7. le sponde e le eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il termine di 3 anni a far data dal presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

9.premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;

10. il richiedente dovrà comunicare al Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli, a mezzo Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti finalizzati a verificare la rispondenza rispetto a quanto autorizzato;

11.ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare al Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni contenute nella presente Determinazione;

12.durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'ufficiosità idraulica del corso d'acqua interessato;

13.l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n° 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta Regionale 17 settembre 2012, n° 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n° 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n° 8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n° 4)";

14.il materiale eventualmente proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso, in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;

15.la presente autorizzazione è rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità della scrivente Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

16.il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate, sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di ufficiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

17.l'Amministrazione scrivente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;

18.la presente autorizzazione è rilasciata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

21.durante l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, progettista e direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità.

- di concedere alla Provincia di Biella l'occupazione di area demaniale per l'occupazione del torrente Oremo nei comuni di Biella e Occhieppo Superiore (BI);

- di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.3 comma 2 del regolamento;

- di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del provvedimento unico di concessione emesso in esito alla conferenza dei servizi
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2055, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che il concessionario è esonerato dal pagamento del canone annuo

- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensori:

Michele CRESSANO

Murizio DI LELLA

Alberto MUGNI

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. BIPO229_ProvinciaBiella_Ponte-t-Oremo_OP502_010_CDS_Disciplinare_DEF.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 11 comma 4 del regolamento regionale emanato con			Pratica BIPO229 – PROVINCIA DI BIELLA – Disciplinare di Concessione per un
D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, “Disposizioni per il rilascio delle concessioni per			attraversamento stradale sul Torrente Oremo al km 7+000 della SP 502 tra i Comuni di
l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei			Biella e Occhieppo Superiore (BI)
relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del regolamento			Rep. n° del
regionale 6 dicembre 2004, n. 14.” è esonerato dal pagamento della cauzione.			Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui è vincolata la concessione demaniale
Art. 7 - Spese per la concessione			per l’occupazione in proiezione di un’area demaniale per un ponte sul Torrente Oremo al km
Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del			7+000 della SP 502 tra i Comuni di Biella e di Occhieppo Superiore (BI), ai sensi del
concessionario.			regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, “Disposizioni per il
Art. 8 - Norma di rinvio.			rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque			navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12).
subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.			Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14.”, di seguito citato come
Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.			“Regolamento regionale”, richiesta dalla PROVINCIA DI BIELLA, con sede legale a Biella
Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede			(BI) in Via Quintino Sella, 12 – Codice Fiscale 90027160028 - Partita IVA 01989770027,
della PROVINCIA DI BIELLA in Biella (BI), Via Quintino Sella, 12.			nell’ambito della Conferenza dei Servizi relativa al progetto denominato “OP 628 – Evento
Il presente atto vincola fin d’ora il concessionario a tutti gli effetti di legge			alluvionale del 16 - 17 Aprile 2025 – Lavori di somma urgenza per ripristino e messa in
Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.			sicurezza della S.P. 502 Sordevolo - Biella a seguito del crollo del ponte sul Torrente Oremo:
Vercelli li, _____			Realizzazione del ponte definitivo sul Torrente Oremo P_502_010 al Km 7+000 nei comuni
Per il concessionario			di Occhieppo Sup.re e Biella – Terza Fase.”.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE			Art. 1- Oggetto del disciplinare.
Arch. Graziano PATERGNANI			Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni a cui è subordinata la
Per l’Amministrazione concedente			concessione demaniale per un ponte sul Torrente Oremo al Km 7+000 della SP 502 tra i
IL RESPONSABILE DEL SETTORE			Comuni di Biella e Occhieppo Superiore (BI).
Ing. Roberto CRIVELLI			La concessione è accordata fatte salve le competenze d’ogni altro Ente o Amministrazione.
<i>(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 25/12/2000 n.445, del Dlgs</i>			Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l’esecuzione delle opere.
<i>07/03/2005 n. 82 e norme collegate che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)</i>			La ricostruzione del ponte oggetto della concessione nonché la successiva gestione e
Pag. 4 di 4			Pag. 1 di 4

